

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Bilancio d'esercizio – finalità e postulati



30 maggio 2005
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 11 del gennaio 1994

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA.....	3
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI	5
RUOLO E FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI.....	5
POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	9
<i>Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione</i>	10
<i>Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali</i>	10
<i>Comprensibilità (chiarezza)</i>	12
<i>Neutralità (imparzialità)</i>	12
Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore	13
<i>Prudenza</i>	13
<i>Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale</i>	14
<i>Comparabilità</i>	14
<i>Omogeneità</i>	15
<i>Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione</i>	15
<i>Competenza</i>	15
<i>Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio</i>	16
<i>Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento</i>	16
<i>Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili</i>	17
<i>Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie</i>	18
<i>Verificabilità dell'informazione</i>	18

SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 11, emanato nel mese di gennaio 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366.

Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D.Lgs. n. 6/03. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 11 del gennaio 1994 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente è un Principio generale in cui sono esposte le finalità del bilancio d'esercizio ed i suoi postulati. Esso contiene, perciò, i fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio d'esercizio affinché esso possa assolvere la sua peculiare funzione informativa. Il documento considera, in tale contesto, i principi generali di bilancio previsti dalla vigente normativa di riferimento¹, ponendo a raffronto tali principi generali con le finalità ed i postulati generali del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili. Le finalità e i postulati sono soggetti ad evoluzione nel tempo, al fine di essere rispondenti alle crescenti esigenze dei destinatari dei bilanci per quanto concerne la qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori con il mutare delle condizioni.

Le finalità e i postulati del bilancio enunciati in questo documento si applicano alla generalità delle imprese, e pertanto non solo a quelle destinatarie della IV Direttiva e della VII Direttiva CEE ma anche a quelle destinatarie di specifiche disposizioni di legge (p.e. banche, assicurazioni, società finanziarie ecc.). Sono escluse le imprese che applicano i principi contabili internazionali.

L'obiettivo delle Direttive è stato quello di armonizzare le prassi dei vari Paesi in materia di informativa di bilancio esprimendo in modo più organico e puntuale, come chiarito nei Principi contabili, le norme di redazione del bilancio.

¹ D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, con il quale sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico italiano la IV Direttiva (78/660) e la VII Direttiva (83/649) della CEE relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato e D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, concernente la riforma del diritto societario, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Prima di indicare puntualmente le finalità e i postulati di bilancio previsti dalla normativa di riferimento giova evidenziare che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto nel codice civile una disposizione di carattere generale, tra l'altro già presente nel D.Lgs. 87/92 di recepimento della Direttiva 86/635 concernente la disciplina dei conti annuali e consolidati delle banche, secondo cui il bilancio è redatto, privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma. È stato infatti aggiunto al n. 1 dell' art. 2423-*bis* comma 1 (principi di redazione del bilancio) quanto segue "...nonché tenendo conto della funzione economica relativa all'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Al riguardo, così come riportato nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. 6/03, l'espressione "funzione economica" utilizzata dal legislatore è l'esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Si deve tener conto che l'art. 6 della legge delega n. 366 prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati, operazioni che in precedenza – come precisato dalla relazione di accompagnamento - venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. Fatta eccezione per le operazioni di locazione finanziaria, la volontà del legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni, ed in generale per tutti gli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Le finalità ed i postulati del bilancio sono specificamente richiamati dall'art. 2423 del codice civile, in particolare:

1. L'art. 2423 comma 2 del codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest'ultimo «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

Secondo la Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91 la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la Direttiva.

Inoltre secondo la stessa Relazione Ministeriale, «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all'art. 2217, comma 2, del codice civile)»².

2. Il terzo comma del predetto articolo 2423 del codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Ciò sta a significare che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possano manifestare.

3. L'art. 2423 comma 3 del codice civile introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta. Questa norma rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale.

4. L'art. 2423-bis, novellato dal D.Lgs. 6/03 nel punto 1 del comma 1, stabilisce inoltre alcuni postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio. Tuttavia, come indicato nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. 127/91, nella nuova disciplina non sono state recepite tutte le regole contenute nella IV Direttiva (in particolare all'art. 31), in quanto alcune di esse erano ovvie o implicite in altre³.

Sono stati esplicitati in modo formale i seguenti postulati:

1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

² Il comma 2 dell'art. 2217 del codice civile nella sua prima parte indica che dal bilancio, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, devono risultare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite.

³ In particolare non sono stati espressamente richiamati nella nostra disciplina: il principio secondo cui si devono stanziare tutti gli ammortamenti sia che il risultato dell'esercizio sia un utile che una perdita; il principio del costo come base di riferimento della valutazione di bilancio e il principio secondo cui lo stato patrimoniale d'apertura deve coincidere con quello di chiusura dell'esercizio precedente.

4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente⁴;

6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

In sostanza sono statuiti i principi: della prudenza (vedi numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra), della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione delle operazioni iscritte nei bilanci delle imprese (vedi numero 1 di cui sopra), della prospettiva di funzionamento dell'impresa (vedi numero 1 di cui sopra), della competenza (vedi numeri 3 e 4 di cui sopra) e della continuità dei criteri di valutazione (vedi numero 6 di cui sopra).

⁴ Il testo originale della IV Direttiva recita che le poste componenti l'attivo e il passivo devono essere valutate separatamente.

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

RUOLO E FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

L'introduzione delle Direttive Comunitarie IV e VII nell'ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ed i successivi interventi legislativi in materia di bilancio, non cambia di certo il ruolo e la rilevanza dei principi contabili nella redazione del bilancio e la loro utilità per i suoi compilatori per le seguenti ragioni:

1. I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine.

2. In occasione dell'emanazione del citato D.Lgs. 127/91, si è chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo e integrativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili. Infatti, la Relazione Ministeriale che riporta i pareri delle Commissioni Parlamentari sostiene che, con la nuova stesura dell'art. 4 del D.P.R. 136/75, la quale stabilisce tra le condizioni per il rilascio della certificazione "che i fatti di gestione devono essere esattamente rilevati", si è operato un implicito rinvio ai principi contabili⁵.

3. Il legislatore sovente richiama indirettamente i principi contabili.

A tale riguardo si citano:

- Le informazioni complementari, richieste dall'art. 2423, comma 3, del codice civile, che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Queste costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili.

- L'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del medesimo articolo 2423, per i casi definiti «eccezionali». Esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione⁶.

Da quanto detto, si desume che nella nuova disciplina sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii alla tecnica, in quanto non è possibile per le norme di legge considerare tutte le situazioni che si possono manifestare.

4. Infine si sottolinea che il principio di rappresentazione veritiera e corretta prevista dall'art. 2423 comma 2, del codice civile, costituendo la traduzione del concetto anglosassone del «true and fair view», è già di per sé un implicito rinvio ai principi contabili.

Infatti, l'espressione «true and fair view» è la risultante dell'applicazione dei postulati del bilancio d'esercizio e di tutti gli altri principi di maggior dettaglio, enunciati nel rispetto di detti postulati, che riguardano le singole fattispecie^{7, 8}.

⁵ Successivamente tale posizione è stata anche ribadita dalla Consob con la Comunicazione 99/088450 del 1/12/1999.

⁶ L'identificazione e l'enunciazione di tali principi viene effettuata nei documenti relativi alle singole poste di bilancio o in appropriati documenti, ovviamente nel rispetto dei postulati di bilancio previsti in questo Principio.

⁷ Vedasi International Accounting Standards Board: Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, paragrafo 46.

In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice.

La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.

La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:

- i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;
- i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
- i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall'art. 2423 del codice civile;
- gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio. Nelle informazioni complementari rientrano anche, ove ciò sia appropriato, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio che derivano da una diversa contabilizzazione. La necessità di fornire l'informativa complementare si può manifestare in varie fattispecie. Ne sono esempio: le operazioni di locazione finanziaria⁹; la mancanza di normativa civilistica specifica su talune problematiche per le quali l'applicazione della sola normativa civilistica generale (cioè senza l'ausilio dei dati complementari e della deroga) in materia di bilancio fa sorgere contrasti con la rappresentazione in modo veritiero e corretto e con i principi contabili; eventuali difformità di specifiche disposizioni di legge rispetto ai postulati di bilancio¹⁰ (vedasi anche «Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali» in questo documento).

A. Identificazione e definizione delle finalità del bilancio d'esercizio

La conoscenza e quindi la comunicazione di informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle singole imprese operanti è di importanza fondamentale per l'effettivo funzionamento del sistema economico in cui le imprese medesime operano e di cui

⁸ L'espressione anglosassone «true and fair view» tradotta in italiano con «rappresentazione veritiera e corretta» è, nei paesi di origine, tipica del linguaggio dei bilanci. Due interpretazioni rappresentative della dottrina anglosassone sono le seguenti. Una prima sostiene che l'espressione in parola intende riferirsi ad un bilancio predisposto con valori attendibili e stime ragionevoli, determinati in conformità alla legge e ai principi contabili stabiliti dalla Professione Contabile, in modo da fornire, nei limiti di tali principi e nel rispetto sia della lettera che dello spirito della legge, un'immagine la più obiettiva possibile, imparziale e senza distorsioni, manipolazioni e occultamento di fatti significativi. Una seconda ritiene che con la predetta espressione si intende sia proteggere gli utilizzatori del bilancio da regole contabili inadeguate o insufficienti, sia fornire un principio fondamentale di predisposizione del bilancio che assicuri l'iscrizione di valori attendibili, informazioni adeguate e l'integrazione delle prescrizioni di base della legge con altri dati se ciò è necessario. Il bilancio deve essere conforme alla legge ed ai principi contabili stabiliti dagli organismi di normazione in materia di disciplina di bilancio e mettere in evidenza i criteri adottati per la sua preparazione. Esso deve essere predisposto in modo da soddisfare i requisiti tecnici necessari per essere utilizzato come strumento decisionale da parte dei loro destinatari, i quali hanno l'aspettativa che vengano rispettate le loro legittime esigenze.

⁹ Per quanto concerne le disposizioni relative alle operazioni di locazione finanziaria, si veda l'Appendice 2 *Operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (Leasing e Sale/Lease back)* del Principio contabile 12 *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*.

¹⁰ Ci si riferisce ad alcune modalità di contabilizzazione che, previste da una specifica norma di legge per finalità particolari, confliggono con uno o più dei postulati di bilancio (cfr. art. 3, comma 1-bis, legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, il Decreto cosiddetto «Salva Calcio»).

costituiscono il tessuto connettivo. Le informazioni che possono essere di utilità e di interesse per le svariate e numerose categorie di persone, siano esse operatori economici che piccoli risparmiatori privati, sono molteplici. Tra questi gli azionisti e i creditori necessitano di essere informati periodicamente sulle risorse delle singole imprese e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori al fine di prendere oculate decisioni circa i loro investimenti. Lo scopo che le imprese si prefiggono, prevalentemente il profitto, viene raggiunto attraverso l'oculata amministrazione delle risorse e tale amministrazione, nel continuo dinamismo del mercato in cui le imprese operano, investe un'ampia gamma di interessi, anche in contrasto, che abbisognano di corrette informazioni sugli andamenti operativi e sulla consistenza delle aziende.

Una parte rilevante delle informazioni che riguardano un'impresa è quella relativa al suo patrimonio ed alle variazioni da esso subite alla fine di ogni esercizio¹¹, tra le quali il risultato economico conseguito nell'esercizio stesso. Tali informazioni sono esposte sul bilancio, la cui preparazione si fonda sull'adozione di principi contabili, il ruolo dei quali è stato precedentemente descritto.

Il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari. In questo documento vengono trattate le finalità ed i postulati di un bilancio di funzionamento o bilancio d'esercizio, o bilancio ordinario, ossia di un bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di un'impresa in funzionamento e non in situazioni particolari quali la cessione o la liquidazione.

Il bilancio di esercizio o di funzionamento è il bilancio redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge, che ha per destinatari gli azionisti, i creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell'operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione.

Il bilancio di esercizio è anche uno strumento utile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo. Per tali scopi, però, esso viene normalmente integrato con maggiori dettagli e con altre informazioni, affinché la direzione possa espletare in modo adeguato le sue funzioni.

B. Le finalità del bilancio di esercizio possono in sintesi così riassumersi:

1. Fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo principi contabili:
 - a) del risultato economico conseguito nell'esercizio¹², ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
 - b) della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale¹³, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché la sua situazione finanziaria nei

¹¹ Il termine esercizio è stato adottato in questo documento come sinonimo di periodo amministrativo.

¹² Il risultato economico conseguito nell'esercizio è la risultante della contrapposizione di ricavi e costi e richiede una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito. La sua determinazione rende altresì necessario assegnare ai componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale un adeguato valore che possa correttamente utilizzarsi per ottenere tale risultato. Tali adeguati valori risultano dall'applicazione di corretti criteri di valutazione applicati con continuità.

Il risultato economico dell'esercizio e la dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito sono esposti nel conto economico, corredato dalla nota integrativa per la parte di sua pertinenza.

¹³ Il patrimonio aziendale (o sociale, se trattasi di società) comprende le attività, le passività ed il patrimonio (o capitale) netto dell'impresa, opportunamente classificati, separati ed identificati per gruppi omogenei, nonché le

limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e passività, avuto riguardo sotto quest'ultimo aspetto rispettivamente al loro grado di liquidità ed esigibilità.

2. Fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio d'esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento in modo da renderlo intelligibile e corretto. Tali informazioni, che vanno esposte nella nota integrativa del bilancio, riguardano:

a) informazioni per la comprensione dei dati di bilancio e per contribuire a valutare l'andamento dell'impresa, quali ad esempio i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella preparazione del bilancio, gli eventi rilevanti verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la preparazione del medesimo, passività potenziali, posizioni di rischio, e tutte le altre informazioni che devono essere esposte secondo i dettami dei principi contabili. In sintesi: tra tali informazioni rientrano tutte quelle necessarie per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati di bilancio. Alcune di tali informazioni devono essere esposte anche nei conti d'ordine;

b) informazioni di carattere finanziario e patrimoniale, in particolare:

- le variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio (capitale) netto;
- le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, esposte in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi (rendiconto finanziario).

La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio netto è indispensabile. La presentazione delle predette variazioni nella forma di prospetto è da ritenersi particolarmente utile per il raggiungimento della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La presentazione nella nota integrativa, nella forma di prospetto, del rendiconto finanziario che espone le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, in modo da riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi, è di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite. Tale prospetto consente di riassumere le informazioni già richieste dalla vigente legislazione in modo sintetico ma organico ed atto a fornire informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Sebbene la sua mancata presentazione, in via generale, non venga considerata, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

attività e le passività potenziali connesse ad impegni, rischi ecc. e tutte quelle altre informazioni che devono essere poste in evidenza secondo i principi contabili.

Il patrimonio aziendale trova la sua rappresentazione nello stato patrimoniale, corredato dalla nota integrativa per la parte di sua pertinenza. Tale stato patrimoniale espone la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, come precedentemente descritta, ad una data determinata.

POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO¹⁴

La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili.

I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.

I principi contabili sono quei principi che hanno autorevole sostegno ed avallo della dottrina ragionieristica più evoluta e degli esperti amministrativi oculati e competenti, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale. Tali principi nel quadro della normativa civilistica in vigore in materia di bilancio e dei postulati del bilancio, la interpretano, ne definiscono da un punto di vista ragionieristico i concetti, la portata ed i limiti e ove necessario, la integrano, affinché il bilancio possa raggiungere le proprie finalità. Tali finalità consistono nel rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio aziendale, ossia la situazione patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni e, tra esse, il risultato economico dell'esercizio. Tali principi possono evolversi nel tempo in relazione ai cambiamenti economici e sociali, all'evoluzione della dottrina ragionieristica e della legislazione civilistica.

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati.

I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici.

I principali postulati sono i seguenti:

- Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
- Comprensibilità (chiarezza).
- Neutralità (imparzialità).
- Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore.
- Prudenza.
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.
- Comparabilità.
- Omogeneità.
- Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.
- Competenza.
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
- Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.
- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili.

¹⁴ Il termine postulato è stato adottato in questo documento in senso lato e si estende anche ai requisiti (o caratteri) del bilancio.

- Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.
- Verificabilità dell'informazione.

I principi contabili applicati sono espressi in documenti separati per le specifiche poste di bilancio.

Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione

Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti.

Mentre il bilancio di esercizio dà in prevalenza informazioni sul presente e sul passato, molti degli atti economici compiuti dai destinatari dei bilanci riguardano il futuro.

I creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito. Gli azionisti e coloro che sono interessati all'acquisto di azioni analizzano, fra l'altro, gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-finanziaria del presente al fine di dedurre orientamenti sul futuro andamento degli utili, per valutare il prezzo d'acquisto delle azioni e la capacità di produrre redditi e quindi di originare dividendi.

Affinché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intelligibili. L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.

Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intelligibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica.

A quest'ultimo riguardo, regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rinvenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.

È questa una delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Infatti con riferimento alle operazioni di pronti contro termine, il novellato art. 2424-bis, comma 5, comporta che le attività rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a "pronti", con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a "pronti" del credito corrispondente; mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico (art. 2425-bis, terzo comma) in particolare nelle voci 16 e 17. Qualora invece, la natura dell'operazione non si configuri come un finanziamento (ad es. prestito di un bene

strumentale), né il bene sia produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi va rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 14). In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.

Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

La sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Ad esempio, nel caso di riporto, i titoli oggetto del contratto devono essere rilevati nel bilancio del venditore in quanto l'operazione in base alla sostanza economica costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento¹⁵.

Individuata la sostanza economica dell'operazione bisogna altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Infatti, vi sono situazioni nelle quali:

a) le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendere opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione;

b) le norme civilistiche impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali ma non impediscono che la sostanza economica dell'operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente. Ad esempio, l'operazione di vendita («sale») e concomitante retrolocazione con una operazione di leasing finanziario («lease back») costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento; in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato, rilevando, tuttavia, il differimento della plusvalenza che è accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing finanziario¹⁶.

¹⁵ Il provvedimento della Banca d'Italia n. 103 del 31 luglio 1992 e successivi aggiornamenti, nelle Disposizioni Generali del Cap. 2, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, indica che «nel rispetto delle predette istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione». Vedasi anche la Circolare ABI n. 69 del 26 marzo 1992. Il detto provvedimento della Banca d'Italia per quanto concerne i riporti indica espressamente che tali operazioni devono essere iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente.

¹⁶ La contabilizzazione della plusvalenza da lease back nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma è ora espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2425-bis ove è stabilito che «Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione».

Nelle situazioni di cui al punto a) nelle quali la contabilizzazione non può effettuarsi in base alla sostanza dell'operazione si devono fornire nella nota integrativa tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari) atti ad esprimerla. Tra tali informazioni, come peraltro previsto dall'art. 2427 per le locazioni finanziarie, risultano anche gli effetti di tale impostazione sostanziale sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio, affinché il bilancio possa raggiungere le sue finalità di chiarezza nella redazione e di rappresentazione veritiera e corretta in precedenza richiamate e possa quindi rispettare i postulati del bilancio stesso¹⁷.

Quanto appena detto si applica anche ai casi di difformità di specifiche disposizioni di legge rispetto ai postulati di bilancio, in quanto ai fini della informativa complementare le predette difformità sono da equiparare ai casi di contrasto tra aspetti sostanziali e formali.

Nelle situazioni di cui al precedente punto b), gli effetti dell'operazione vanno trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire le necessarie informazioni nella nota integrativa (si veda il Principio contabile 12, Appendice 2).

Le più ricorrenti tra le predette fattispecie particolari sono trattate nei documenti relativi alle singole poste di bilancio. Va tuttavia rilevato che vi sono numerose operazioni svolte dalle aziende che rientrano nelle fattispecie nelle quali gli aspetti formali e quelli sostanziali concordano e, pertanto, la contabilizzazione è effettuata, nel rispetto della normativa e dei postulati del bilancio, in base alla sostanza dell'operazione, la quale costituisce l'elemento prevalente.

Comprensibilità (chiarezza)

Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua.

Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:

- a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;
- b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio;
- c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della «gestione tipica» dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

Neutralità (imparzialità)

Il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.

La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

Alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di stima anche nell'applicazione di concetti rigidi. Ad esempio, la determinazione della vita economica (vita utile) degli impianti, la svalutazione del magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la

¹⁷ Tali informazioni complementari, anche se fornite dall'impresa, sono ritenute di rilevanza tale che gli organi preposti al controllo del bilancio normalmente valutano l'opportunità di darne anch'essi evidenza nelle proprie relazioni nella forma appropriata.

formazione e determinazione dei costi, implicano un processo di stima. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venire meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti di ragioneria a cui la preparazione del bilancio deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e l'onestà. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente ed onesta del procedimento di formazione del bilancio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

Le politiche di livellamento dei redditi, cioè le politiche che realizzano il conguaglio dei risultati d'esercizio mediante taciti accantonamenti nei «periodi favorevoli» e tacite utilizzazioni nei «periodi sfavorevoli», contrastano con le finalità del bilancio d'esercizio. L'imparzialità contabile insieme alla costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo debbono assicurare la determinazione del reddito d'esercizio in modo svincolato dal succedersi di «fasi favorevoli» e di «fasi sfavorevoli». Il reddito di esercizio che scaturisce dal procedimento di formazione del bilancio deve costituire il «reddito prodotto» cioè conseguito dall'impresa nel periodo amministrativo. Le politiche di livellamento dei dividendi possono invece essere realizzate formando o sciogliendo riserve palesi di utile.

Un aspetto significativo della neutralità è il seguente:

Incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore

Non rientra tra le finalità del bilancio d'esercizio esporre valutazioni di cessione o riflettere le conclusioni dell'acquirente. Anche se un bilancio di cessione viene preparato ad hoc sulla base di procedimenti di valutazione che sono ovviamente differenti da quelli di funzionamento, è da rilevare che le conclusioni del processo decisionale dell'acquirente sono espressione del rischio connotato alla sua funzione di acquirente; pertanto, tali conclusioni non potranno trovare univoca valutazione quantitativa nel bilancio di cessione e tanto meno in quello di funzionamento.

Prudenza

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti come previsto dall'art. 2423-bis comma 1 n. 4 si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali.

L'applicazione del principio della prudenza, come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, punto 5, comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.

Inoltre l'art. 2423-ter vieta la compensazione delle partite. Al riguardo c'è da segnalare che, come indicato dalla Relazione Ministeriale al D.Lgs. 6/03, alcune operazioni di carattere finanziario possono comportare effetti compensativi di segno opposto per quanto riguarda sia gli aspetti patrimoniali che per quelli economici. Ciò è il caso, ad esempio, del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario regolamentato. In questi casi dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite. A prescindere da questi casi come precisa la citata Relazione Ministeriale il divieto, previsto dall'art. 2423-ter comma 6, è formulato in via assoluta.

Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale

Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

Comparabilità

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri.

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

1. la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;

2. i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato (vedasi anche «continuità di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione»);

3. i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

La comparabilità tra bilanci di varie imprese è più complessa della comparabilità tra bilanci della stessa impresa. La maggior difficoltà si origina dall'esistenza di alternativi criteri di valutazione, per cui le differenze risultanti dalle comparazioni possono essere dovute a tali diversi criteri anziché alle diverse strutture d'impresa o alla diversa natura dei fatti economici, come sarebbe invece auspicabile. La completa comparabilità tra bilanci di varie imprese si verificherà solo nei limiti in cui sarà possibile la eliminazione dei criteri alternativi. Finché tale obiettivo non verrà raggiunto, sarà necessario mettere in evidenza nel bilancio i criteri di valutazione adottati, le circostanze che giustificano i cambiamenti di criterio ed i loro effetti. Sarà inoltre necessario mettere in evidenza sia i cambiamenti apportati nel modo di esposizione delle voci di bilancio sia i cambiamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria se essi non sono direttamente intelligibili dai prospetti di bilancio.

In particolare sta assumendo una rilevanza sempre maggiore la comparabilità tra i bilanci di imprese appartenenti a Paesi diversi, a causa della crescita dei rapporti internazionali delle stesse.

Omogeneità

L'omogeneità riguarda l'unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d'impresa devono essere espressi, ossia la moneta di conto.

Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione

La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d'esercizio. La continuità di applicazione dei principi contabili, come definiti in precedenza, è una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Da quanto detto si deduce che l'indicazione dei cambiamenti nei principi contabili adottati, ed in particolare nei criteri di valutazione, e dei loro effetti è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio. In ogni caso, come già indicato ai fini della comparabilità, il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi in casi eccezionali, sia per frequenza che per natura dell'evento motivante, e la motivazione nonché l'effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati. I modi con cui tali cambiamenti ed i loro effetti devono essere posti in evidenza sono espressi nel Principio contabile 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*.

Competenza

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.

I principi che informano la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito esulano dallo scopo di questo Principio. Vengono qui di seguito precisati soltanto alcuni principi generali¹⁸.

1. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti due condizioni:

- 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili.

Regole particolari riguardano la rilevazione del valore della produzione delle opere in corso di esecuzione, su ordinazione, che vengono misurate in base all'avanzamento dell'opera stessa¹⁹.

2. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

¹⁸ Per quanto riguarda la corretta classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico si veda il Documento 1 interpretativo del Principio contabile 12 *Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi*.

¹⁹ Si veda il Principio contabile 23 *Lavori in corso su ordinazione*.

a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (fifo, lifo o medio);

b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura;

2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti;

3) l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.

Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento

Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.

Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un'impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene (fattore produttivo), possono così riassumersi:

A. I componenti del capitale costituiscono un sistema organico di beni destinato alla produzione di reddito e costituiscono costi anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.

B. Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi.

C. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione. Non va però fatta confusione tra costo come criterio di valutazione e costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In altri termini, il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del valore. Tale confusione ha precluso talvolta il riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia del costo. Il procedimento

di valutazione parte dal costo originario che misura la funzionalità originaria dei beni, ma la deve continuamente riesaminare per determinare la misura residua.

Il bilancio di esercizio è interessato solitamente alle diminuzioni di funzionalità dei beni destinati al processo produttivo e non ai suoi aumenti. L'aumento, come regola generale, è in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio, perché si concretizza in utili non realizzati. Assunto però il costo come criterio base, i principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliscono i casi ed i modi con cui il costo va rettificato o sostituito per tenere conto della diminuita funzionalità (operatività o commerciabilità) e dei mutamenti di valore in situazioni speciali (quali ad esempio speciali situazioni od andamenti del mercato, mutato livello generale dei prezzi, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, ecc.) o per investimenti di particolare natura (quali le partecipazioni) che gli stessi principi contabili identificano e definiscono. Qualora le ragioni che avevano reso necessaria una svalutazione in conformità ai principi contabili vengano meno, gli stessi principi richiedono il ripristino del costo originario.

Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili

Il bilancio d'esercizio è il risultato delle funzioni di ragioneria e pertanto presuppone già alcuni procedimenti contabili e ne richiede altri per la sua formazione. Tali procedimenti possono così riassumersi:

A. Procedimenti di rilevazione che hanno scopo di identificare i fatti economico-tecnici, che costituiscono il tessuto della gestione aziendale, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli. Tali procedimenti si concretizzano nell'applicazione di metodi di registrazione dei fatti aziendali coordinati in sistema di scritture. Il predetto procedimento di rilevazione non si risolve nell'accumulo di valori anonimi e privi di significato contabile.

La rilevazione presuppone la scelta a priori di criteri contabili ben precisi; il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati; il bilancio si fa già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi e si completa con i procedimenti qui di seguito descritti.

B. Procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d'impresa, che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili. L'inventario contabile oltre ad essere uno strumento di controllo è un procedimento di valutazione. Con esso cioè si assolvono le seguenti funzioni:

- si raccolgono i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio;
- si riesaminano i saldi contabili e le altre informazioni per la completa applicazione dei prescelti criteri contabili e per tradurre tali dati in valori di bilancio.

C. Procedimenti di rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati conseguiti nell'esercizio.

Riassumendo, il procedimento contabile che sta alla base della preparazione del bilancio di esercizio consiste in una serie di operazioni che possono così raggrupparsi:

- Individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi.
- Analisi dei fatti amministrativi.
- Determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi.
- Identificazione dei conti da imputare.
- Registrazione dei fatti amministrativi.
- Predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio.
- Preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

Il sistema contabile-amministrativo che sta alla base del procedimento di formazione del bilancio deve essere flessibile cioè capace di fornire i dati necessari per far fronte sia alle esigenze gestionali e direzionali sia a quelle di preparazione dei bilanci.

Tali dati debbono avere le seguenti caratteristiche:

- Analiticità.
- Verificabilità.
- Documentabilità.

Il sistema contabile-amministrativo²⁰ adottato dall'impresa, deve assicurare - tramite un adeguato sistema informativo, i controlli interni, l'impiego di personale competente, la ripartizione di funzioni, le autorizzazioni ecc., e rispettando il giusto rapporto tra costo del sistema di controllo e vantaggi derivanti - quanto segue:

- la conformità dell'attività degli organi aziendali ai fini che l'impresa si propone ed alle direttive ricevute;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- l'attendibilità dei dati;
- la disponibilità in modo tempestivo dei dati.

Da quanto detto si desume che tutto il processo di formazione del bilancio si informa ai principi contabili.

Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie

Il bilancio d'esercizio deve mettere in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo.

Tali informazioni sono ricomprese nella nota integrativa al bilancio che ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

La nota integrativa, infatti, è parte integrante del bilancio e costituisce un tutto inscindibile insieme allo stato patrimoniale ed al conto economico.

La nota integrativa non deve essere considerata una sostituzione della corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che possono essere attuate nei prospetti di bilancio. Né d'altra parte deve essere eccessivamente lunga e complessa tale da celare ciò che l'informazione deve rivelare.

La nota integrativa deve invece presentarsi come elemento informativo di supporto indispensabile all'unitaria comprensione del bilancio.

Verificabilità dell'informazione

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

²⁰ Del sistema contabile-amministrativo fanno parte anche i libri civilisticamente obbligatori nonché le norme relative alla istituzione, tenuta e conservazione di tali libri, necessari per assicurare la regolare tenuta della contabilità secondo la legislazione civilistica.